

# **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

**Modifica del 24 aprile 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente i pagamenti diretti all'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 31 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un'UBGFG per ogni 4400 kg di latte commercializzato.

*Art. 33 cpv. 3*

<sup>3</sup> I contributi sono versati per un massimo di 20 UBGFG per azienda.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002.

24 aprile 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3395

<sup>1</sup> RS 910.13